

(N. 1542)

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori LI VIGNI, MARANGONI, BONAZZI,  
DE SABBATA, GIACALONE, PEGORARO, PINNA E VIGNOLO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 GENNAIO 1979

Trattamento tributario dell'onorario corrisposto ai componenti  
gli uffici elettorali ai sensi degli articoli 12, 13 e 14 della legge  
23 aprile 1976, n. 136

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 23 aprile 1976, n. 136, fissa gli onorari dovuti ai membri degli uffici elettorali per le elezioni generali, regionali, provinciali, comunali e per i *referendum*, e fissa la misura « al lordo delle ritenute di legge ». Ne consegue che i comuni delegati al pagamento degli onorari operano la ritenuta d'acconto ai fini dell'IRPEF ed il percettore è tenuto a dichiarare la somma nella propria dichiarazione annuale dei redditi. La somma percepita concorre, ai fini dell'IRPEF, a formare il reddito imponibile.

I cittadini chiamati a comporre gli uffici elettorali sono circa 300.000 e per circa la metà di questi non sussisterebbe obbligo di dichiarazione, sicchè vengono prodotte teoricamente 150.000 dichiarazioni ogni anno nel quale si vota, prive di rilevanza fiscale per l'erario ma costosissime per la classificazio-

ne, la lettura, l'accertamento da parte degli uffici, che vengono investiti di una massa inerte di dichiarazioni, aggravando inutilmente il lavoro, oltre tutto in presenza di un rilevantissimo arretrato.

La funzione di scrutatore e presidente di seggio rappresenta una delicata funzione pubblica nei momenti in cui con l'elezione il popolo manifesta le sue scelte sovrane ed è importante che sia svolta, come la storia della Repubblica insegna, con impegno, diligenza e alto senso di responsabilità. Per svolgerla è stabilito giustamente un onorario, attualmente assai esiguo, quale rimborso spese, compenso per rinuncia ad altro lavoro, eccetera. Non si vede perchè da questo debbano derivare macchinosi adempimenti fiscali, generalmente inutili, ma costosi per l'amministrazione finanziaria.

Per non aggravare quindi gli uffici di ulteriore lavoro, fiscalmente improduttivo ed

esonerare i cittadini chiamati a tale importante funzione pubblica e alla non indifferente responsabilità di assicurare lo svolgimento delle elezioni da ulteriori incombenze fiscali, si reputa opportuno disporre una modifica della legge sul trattamento fiscale di tali onorari.

Ciò potrebbe avvenire facendo sì che la ritenuta d'acconto effettuata dagli enti erogatori possa assolvere interamente l'obbligo

tributario dei percipienti dei precitati onorari. Ne conseguirebbe che il reddito formato dagli onorari non concorrerebbe alla formazione del reddito complessivo del percipiente, così che, per esempio, il lavoratore dipendente senza altri redditi potrebbe continuare ad utilizzare il modello 101 rilasciato dal datore di lavoro, senza essere obbligato, come oggi avviene, alla compilazione del modello 740 per la denuncia dei redditi.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

In deroga a quanto previsto dalla vigente legislazione, la ritenuta d'acconto effettuata dagli enti erogatori sugli onorari corrisposti ai componenti gli uffici elettorali ai sensi degli articoli 12, 13 e 14 della legge 23 aprile 1976, n. 136, assolve interamente l'obbligo tributario del percipiente.

Il reddito corrispondente non concorre a formare il reddito complessivo del percipiente stesso.

### Art. 2.

Le norme previste dall'articolo 1 hanno effetto dal 1° gennaio 1978.